



COMUNE DI NAPOLI

V DIREZIONE CENTRALE
INFRASTRUTTURE

LAVORI PER LO SMONTAGGIO /DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE

*NONCHE' PER LA RICONFIGURAZIONE A RASO DELLA STRADA A SERVIZIO DI
VIA VOLPICELLA E DI VIA OTTAVIANO*



Oggetto
**VARIANTE AL PROGETTO DI RICONFIGURAZIONE STRADALE DEL
VIADOTTO A SERVIZIO DI VIA VOLPICELLA E DI VIA OTTAVIANO**

Titolo elaborato
Schema di Contratto

Codice
SdC
Var2012

Il Sindaco di Napoli
On. Luigi De Magistris

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Armando Tagliatela

Progettisti
ing. Filomena Santillo
ing. Rodolfo Fisciano

data	2012	revisione	0	scala
-------------	------	------------------	---	--------------



Direzione centrale V Infrastrutture

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI	
<i>Demolizione del viadotto a servizio della viabilità di Via Volpicella e di Via Ottaviano e riconfigurazione della sede stradale</i>	
CUP : B62J0000280001	CIG : 53587070E9

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO

*(articolo 53, comma 2, lettera b), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
(articoli 43, comma 1, e 169, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)*

		Importo a base di gara euro	Importo del contratto euro
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)		
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		
b	Corrispettivo per la progettazione esecutiva		
A	<u>Totale appalto (a.1 + a.2 + b)</u>		

Napoli, il

Il Responsabile unico del procedimento

Arch. Armando Tagliatela

Tecnici

ing. Filomena Santillo

ing. Rodolfo Fisciano

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 – Validità delle imprese.....	5
Articolo 2 – Oggetto del contratto	5
Articolo 3 – Ammontare dell'appalto.....	6
Articolo 4 – Conoscenza delle condizioni di appalto e osservanza del Capitolato Generale, dei Capitolati Speciali e prescrizioni tecniche allegate, di leggi, normative e regolamenti.....	6
Articolo 5 – Domicilio e rappresenta dell'appaltatore.....	7
Articolo 6 – Direzione dei lavori.....	7
TITOLO III –RAPPORTI TRA LE PARTI	8
TEMPI E PENALITA' PER LA REDAZIONE E CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	8
Articolo 7 – Termini per la progettazione esecutiva.....	8
Articolo 8 – Penali per il ritardo.....	8
Articolo 9 – Pagamento del corrispettivo.....	9
Articolo 10 – Approvazione del progetto esecutivo.....	9
ESECUZIONE,TERMINI E PENALI PER IL RITARDO.....	9
Articolo 11 – Consegna dei lavori.....	9
Articolo 12 – Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore.....	9
Articolo 13 – Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore-riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori.....	9
Articolo 14 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	10
Articolo 15– Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori;	10
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.....	10
Articolo 16 – Proroghe	10
Articolo 17 – Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione.....	10
Articolo 18 – Variazione al progetto e al corrispettivo.....	11
Articolo 19 – Revisione dei prezzi	11
ORARIO DI LAVORO.....	11
Articolo 20 – Orario di Lavoro	11
Articolo 21 – Lavoro straordinario, notturno e festivo	11
SOSPENSIONI	11
Articolo 22 – Sospensione e ripresa dei lavori	11
Articolo 23 – Sospensione parziale dei lavori	11
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	12
Articolo 24 – Elenco dei documenti amministrativi e contabili.....	12
Articolo 25 – Accertamento e registrazione dei lavori.....	12
Articolo 26 – Annotazione dei lavori a corpo.....	12
Articolo 27 – Eccezioni e riserve dell'appaltatore.....	12
Articolo 28 – Giornale dei lavori.....	12
Articolo 29 – Registro di Contabilità.....	12
Articolo 30 – Sommario del registro di contabilità.....	12
Articolo 31 – Stato di avanzamento dei lavori.....	13
Articolo 32 – Certificato di pagamento.....	13
LIQUIDAZIONI DEI CORRISPETTIVI.....	13
Articolo 33 – Pagamenti in acconto e ritardi.....	13
Articolo 34 – Termini di pagamento degli acconti.....	13
Articolo 35 – Anticipazioni dell'amministrazione all'appaltatore.....	13
Articolo 36 – Conto finale.....	13

Articolo 37 – Reclami dell'appalto sul conto finale.	14
Articolo 38– Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.	14
Articolo 39 – Pagamento a saldo.....	14
Articolo 40 – Interessi per ritardato pagamento.....	15
SPECIFICHE,MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO.....	15
Articolo 41 – Collaudo.....	15
Articolo 42 – Visite di collaudo.....	15
Articolo 43 – Ultimazione collaudo.....	15
Articolo 44 – Esame delle riserve.....	15
Articolo 45 – Difetti e mancanze nell'esecuzione.....	15
Articolo 46 – Lavorazioni non autorizzate.....	16
Articolo 47 –Certificato di collaudo.....	16
Articolo 48 – Presa in consegna e utilizzo dell'opera.....	16
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	17
Articolo 49 – Forma e contenuto delle riserve.....	17
Articolo 50– Arbitrato.....	17
Articolo 51 – Controversie.....	17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Articolo 52– Risoluzione del contratto.....	17
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	18
Articolo 53 – Oneri,obblighi e responsabilità dell'appaltatore	18
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	19
Articolo 54 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	19
Articolo 55 – Subappalto.....	19
Articolo 56 – Garanzie fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	19
Articolo 57– Obblighi assicurativi.	20
Articolo 58 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	20
Articolo 59 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	20
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Articolo 60 – Documentazione di cui si compone il contratto.....	21
Articolo 61 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	21
Articolo 62 – Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale.	21
APPENDICE.....	23
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI.....	23



Direzione centrale V Infrastrutture

Repertorio n.....
del.....

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO
per la Progettazione ed Esecuzione lavori di
DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI VIA
VOLPICELLA E DI VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE DELLA SEDE
STRADALE
in località Via Delle Repubbliche Marinare

L'anno, il giornodel mese, presso....., sita
in, Via - avanti a me Ufficiale Rogante Dott.
....., nato a il delegato a ricevere in forma
pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell'interesse del.....,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso,

SONO CONVENUTI

Il, con sede, Via.....n...., cod. fiscale e Partita
Iva :....., nella persona del e Legale
Rappresentante del, Dott.....
(Codice Fiscale) nato a il, nominato con
delibera della Giunta....., **in qualità di Committente;**

E

L'.....appaltatrice....., con sede in ,codice fiscale e numero
d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato di.....,come risulta dal certificato
rilasciato in data,di seguito nominata Impresa Appaltatrice, per la quale interviene nel
presente contratto il sig. nato ail..... in
qualità di legale rappresentante dell'Impresa con sede in,
cod. fiscale e Partita Iva,identificato mediante l'esibizione della carta
d'identità n.....,rilasciata dal Comune diin data, **in qualità di**
“Appaltatore”;

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio in, rep. /racc. in data
....., tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in , via ,
..... ; codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa con sede in , via ,
..... ; codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa con sede in , via ,
..... ; codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa con sede in , via ,
..... ; codice fiscale e partita IVA ;
nonché l' impresa con sede in , via
..... , ; codice fiscale e partita IVA
..... , cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale
approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore»;
Componenti della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con delibera deln., è stata disposta l'indizione della procedura di **gara aperta** per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la demolizione del viadotto a servizio della viabilità di Via Volpicella e di Via Ottaviano e la riconfigurazione della sede stradale per un importo di €.(euro/.....), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, comprensivi dell'importo di progettazione esecutiva (€. (euro/.....)) e per lavori (€. (euro/.....)).
- che in seguito all'espletamento della procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con atto n. del, l'attività di progettazione ed i lavori sono stati affidati all'impresa per il prezzo complessivo di €. di cui €. per la progettazione, IVA ed INARCASSA esclusi, e di €. (euro/.....)(IVA esclusa) per lavori di cui €. (euro/.....) per oneri per la sicurezza.
- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n. ;
- che la progettazione esecutiva è affidata a in quanto dell'appaltatore;

Tutto ciò premesso la parti convengono e stipulano quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Validità delle imprese

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. L'appalto ha per oggetto **la progettazione esecutiva e l'esecuzione** di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la demolizione del viadotto a servizio della viabilità di Via Volpicella e di Via Ottaviano e la riconfigurazione della strada, secondo il progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.
2. Il committente concede all'appaltatore, **che accetta senza riserva alcuna**, la progettazione esecutiva e l'appalto dei lavori citati in premessa. Il progetto esecutivo deve essere redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e sulla base delle indicazioni del progetto definitivo

approvato.

3. L'Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui alla precedente narrativa, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

4. Ai fini dell'art.3 ,comma 5 della legge n.136 del 2010:

a) Il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'appalto è il seguente:.....;

b) Il Codice Unico Progetto (CUP) relativo all'appalto è il seguente:.....;

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

1. I lavori sono affidati a corpo.

2.L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta a
(euro/.....) di cui :

€ (euro/.....) per le opere

€ (euro/.....) per spese di progettazione non soggette a ribasso

€ (euro/.....) per sicurezza in fase di progettazione non soggette a ribasso

€ (euro/.....) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3. L'importo complessivo dell'appalto risultante dal prezzo dell'Appaltatore offerto in sede di gara, pari complessivamente ad euro..... (.....) è costituito dal seguente quadro economico:

- € ----- (diconsi euro) per lavori - opere a corpo- oltre IVA

- € (euro/.....) per spese di progettazione non soggette a ribasso oltre IVA e CNPAIA (Inarcassa)

- € (euro /.....) per sicurezza in fase di progettazione non soggette a ribasso oltre IVA e CNPAIA(Inarcassa)

- € (euro/.....) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed INARCASSA ed è fatta salva la liquidazione finale.

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e Art. 119, comma 5, del d.P.R. n. 210 del 2010, quindi l'importo netto di appalto per le opere o provviste a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resterà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento secondo le vigenti disposizioni, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità e alla quantità di dette opere o provviste.

Articolo 4 – Conoscenza delle condizioni di appalto e osservanza del Capitolato Generale, dei Capitolati Speciali e prescrizioni tecniche allegate, di leggi, normative e regolamenti.

1. L'assunzione del presente appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere pubbliche, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto.

2. E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto nel formulare l'offerta di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

3. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere,

nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

4. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena osservanza, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui li intendono integralmente ripartiti e **trascritti con rinuncia a qualsiasi eccezione.**

5. L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

6. Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Schema di Contratto, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza della normativa vigente in materia.

7. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

8. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.

9. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 7 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 18 del presente contratto.

Articolo 5 – Domicilio e rappresenta dell'appaltatore.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di, all'indirizzo, presso

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati **mediante**

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, , è/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor..... autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice **IBAN: IT**

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 – Direzione dei lavori.

1. Il Committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori a..... residente..... iscritto nell'Albo di..... Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'incarico ricevuto, elegge domicilio in

2. I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

3. Il Committente riconosce fin d'ora al Direttore dei Lavori da lui nominato la potestà di verifica e di liquidazione della contabilità dei lavori, con impegno di rato e valido.

4. Il direttore dei lavori è tenuto:

a. a fornire tempestivamente all'appaltatore, in corso lavori ed anche in relazione alle richieste avanzate dall'appaltatore, gli elementi particolari del progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;

b. a coordinare, con l'avanzamento delle opere comprese nel presente contratto, la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati direttamente dal committente ad altre ditte, previsti dal presente contratto;

c. a procedere tempestivamente alla tenuta del giornale dei lavori, a procedere, in contraddittorio con l'appaltatore, alla misurazione delle opere, a procedere alla redazione della contabilità (libretto delle misure, Registro di contabilità, S.A.L., certificati di pagamento con le formalità previste dalla normativa), alla formulazione degli eventuali nuovi prezzi, nonché al conto finale.

1. TITOLO III – RAPPORTI TRA LE PARTI

TEMPI E PENALITA' PER LA REDAZIONE E CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

Articolo 7 – Termini per la progettazione esecutiva

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 2.

2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro **40 (quaranta) giorni** dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1.

3. Da tale data l'Appaltatore è comunque tenuto a dare avvio alle attività preliminari.

4. Il Responsabile unico del procedimento procede in contraddittorio con il progettista incaricato dall'Impresa Appaltatrice della redazione del progetto esecutivo a verificare la conformità del progetto esecutivo con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale.

5. Resta inteso che l'Appaltatore in sede di redazione del progetto esecutivo dovrà tenere conto delle soluzioni migliorative offerte in sede di gara.

6. La verifica è eseguita con periodicità minima di 10 giorni e comunque secondo l'esigenza stabilita dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel progetto esecutivo le modifiche e integrazioni che riterrà necessarie al progetto definitivo, sempre che questo non comporti alcuna variazione degli importi posti a base d'asta.

7. Il progetto esecutivo redatto dall' Impresa Appaltatrice dovrà essere consegnato entro i termini sopra definiti, completo di tutti gli elaborati presentati **in tre copie cartacee e in una copia su CD-ROM (disegni in formato .dwg , altri documenti formato pdf).**

8. **L' Impresa Appaltatrice rimane comunque responsabile del progetto esecutivo** e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

9. **Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010.**

Articolo 8 – Penali per il ritardo

1. Ai sensi dell'art. 145 del DPR 207/2010 la penale per il mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo è stabilita dal responsabile del procedimento, nella misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa

verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

4. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Articolo 9 – Pagamento del corrispettivo

1. Il Corrispettivo per la progettazione esecutiva è fisso ed invariabile.

2. Il pagamento avverrà entro i termini di legge, a seguito di regolare emissione di fattura, dopo l'intervenuta superiore approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, e comunque nel rispetto dell'art. 169 comma 5 del DPR 207/2010 .

3. Il capitolato speciale allegato al progetto definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.

Articolo 10 – Approvazione del progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo sarà approvato dalla Stazione Appaltante entro il termine **di giorni** consecutivi a partire dal completamento della consegna degli elaborati progettuali da parte dell'Appaltatore, semprechè non siano state rilevate e contestate per scritto dall'Amministrazione Appaltante mancanze omissioni o errori, sentito il progettista del progetto definitivo.

2. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e suo danno, ai sensi dell'art. 169 comma 6 del DPR 207/2010. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

3. Con l'approvazione del progetto esecutivo, l'elaborato progettuale stesso si intende acquisito in piena ed esclusiva proprietà dalla Stazione Appaltante.

1.ESECUZIONE,TERMINI E PENALI PER IL RITARDO.

Articolo 11 – Consegna dei lavori.

1. La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini e ai sensi degli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

2. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Articolo 12 – Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna si procederà secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 153 del Regolamento.

Articolo 13 – Mancata consegna per colpa dell'Appaltatore-riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori.

1. Nel caso che la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore, ai sensi del comma 8 dell'art. 153 del Regolamento, può chiedere di recedere dal contratto.

2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto, l'Appaltatore ha diritto al riconoscimento delle spese come previsto dal comma 1 dell'art. 157 del DPR 207/2010

3. Ove l'istanza dell'Impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, quantificati nel modo indicato al comma 2 dell'art. 157 del DPR 207/2010.

4. In entrambi i casi la richiesta di pagamento degli importi spettanti deve essere formulata nei modi e termini prescritti al comma 4 dell'art. 157 del DPR 207/2010.

5. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 dell'art. 157 del DPR 207/2010, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

6. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore, non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale. Anche in questo caso l'Appaltatore ha diritto al predetto compenso.

7. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.

8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 art. 153 del D.P.R. N°207/2010.

Articolo 14 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato ingiorni naturali successivi e continuativi, comprendenti sia la fase di progettazione esecutiva che quella di realizzazione delle opere, decorrenti dalla data dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile unico del procedimento.

Articolo 15– Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori;

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore.

1. L'appaltatore dovrà presentare al Responsabile del procedimento, per la necessaria accettazione, prima della consegna dei lavori, ed entro il termine fissato dal Responsabile del procedimento stesso, il programma esecutivo dei lavori, di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, con indicazione cronologica e dettagliata dello sviluppo dell'attività del cantiere, elaborato tenendo conto dei precedenti articoli del presente Contratto.

2. Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del Procedimento, tenuto conto che l'esecuzione dei lavori è articolata in più parti, come si evince dal programma predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato "A").

3. Il programma approvato, mentre non vincolerà l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'Appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell'applicazione delle penali (anche parziali), che ai fini della rescissione del contratto, per ritardo imputabile all'appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come statuito dall'art. 136 del Codice.

4. L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Articolo 16 – Proroghe .

Le modalità di richiesta e concessione di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sono regolamentate dall'art. 159 del d.P.R. n. 207 del 2011. I presupposti procedurali in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 138 comma 1 lett. a del Regolamento, potranno essere concesse proroghe dal Responsabile

del Procedimento - a seguito di proposta motivata del Direttore dei Lavori -, saranno dallo stesso Responsabile del Procedimento valutati in rapporto ai casi per i quali l'Impresa presenterà istanza.

Articolo 17 – Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale, corrispondente a euro
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con **le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto**, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è eventualmente articolato il lavoro, in proporzione a queste.
4. **Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in occasione di qualunque altro SAL successivo e dello S.F.**
5. In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all'ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al 30 per cento dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.

Articolo 18 – Variazione al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Committente, per il tramite del Direttore dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando la disciplina di cui all'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 ed il rispetto delle condizioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuta preventivamente. Il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o sottrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
4. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 19 – Revisione dei prezzi .

1. Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile: pertanto l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, deve ritenersi fisso ed invariabile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

1. ORARIO DI LAVORO

Articolo 20 – Orario di Lavoro .

E' regolato dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.27 del Capitolato Generale.

Articolo 21 – Lavoro straordinario, notturno e festivo .

E' regolato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.27 del Capitolato Generale.

2.SOSPENSIONI

Articolo 22 – Sospensione e ripresa dei lavori .

Si procede, se del caso, secondo le disposizioni impartite dal combinato disposto artt. 159 e 158 del d.P.R. n. 207 del 2010 .

Articolo 23 – Sospensione parziale dei lavori .

Nel caso di sospensione parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 158 comma 7 del d.P.R. n. 207 del 2010 , si applicano le norme illustrate ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 160 del d.P.R. n. 207 del 2010 . Il differimento dei termini contrattuali è determinato secondo le modalità indicate al comma 7, parte 2, dell'art. 159 del d.P.R. n. 207 del 2010

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 24 – Elenco dei documenti amministrativi e contabili.

- 1.I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono quelli elencati al comma 1 dell'art. 181 del Regolamento.
- 2.I commi 2, 3 e 4 dell'art. 181 del Regolamento indicano le figure che devono sottoscrivere i predetti documenti.

Articolo 25 – Accertamento e registrazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Trattandosi di appalto affidato **a corpo**, non si procederà, ai fini contabili a misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.
- 3. Pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare preventivamente tutte le ricognizioni e misurazioni della situazione in atto, al fine di acquisire, sulla base degli elaborati di progetto, tutti gli elementi utili alla formulazione del prezzo di offerta.**
4. La contabilità dei lavori sarà effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
5. Vengono inserite in contabilità soltanto le opere completate a regola d'arte.
6. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
7. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
8. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
9. Potranno essere valutati solo i materiali provvisti a piè d'opera già accettati dalla D.L. che, conformemente al comma 5 dell' art. 180 del Regolamento, verranno conteggiati per un importo pari alla metà dell' importo dell'opera completata.

Articolo 26 – Annotazione dei lavori a corpo

Si procede nei modi indicati dall'art. 184 d.P.R. n. 207 del 2010 .

Articolo 27 – Eccezioni e riserve dell'appaltatore

L'art.190 del d.P.R. n. 207 del 2010 disciplina le modalità ed i termini della loro esposizione nel registro di contabilità.

Articolo 28 – Giornale dei lavori.

Il giornale dei lavori sarà curato nei modi precisati all'art.182 del d.P.R. n. 207 del 2010 .

Articolo 29 – Registro di Contabilità.

L'art. 188 del d.P.R. n. 207 del 2010 indica le modalità di tenuta del registro di contabilità.

Articolo 30 – Sommario del registro di contabilità.

1.L'art. 193 del d.P.R. n. 207 del 2010 specifica le modalità di compilazione del sommario del registro di contabilità.

2.Nel caso specifico, trattandosi di lavori **a corpo**, si procede secondo la regola del comma 2 del citato articolo.

Articolo 31 – Stato di avanzamento dei lavori.

L'art.194 del d.P.R. n. 207 del 2010 regola le modalità di redazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Articolo 32 – Certificato di pagamento.

L'art.195 del d.P.R. n. 207 del 2010 regola modi e termini per il rilascio del certificato per il pagamento.

LIQUIDAZIONI DEI CORRISPETTIVI

Articolo 33 – Pagamenti in acconto e ritardi.

1. Il corrispettivo di appalto al netto della ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 sarà erogato in corso d'opera con pagamenti in acconto che verranno corrisposti all'appaltatore sulla base di stato di avanzamento lavori e certificato di pagamento sottoscritto dal Direttore dei lavori e certificato dal responsabile del procedimento, emesso quando l'importo dei lavori eseguiti, al netto della suddetta ritenuta dello 0,5%, ammonta a euro (diconsi/.....).

2. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

3. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo .

4. Il pagamento dell'ultima rata è indipendente dall'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del c.c. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 117 del D.Lgs. 12.4.06 n. 163 è prevista la cessione del corrispettivo d'appalto.

5. Nel calcolo del credito dell'Appaltatore si comprenderà anche la metà del valore dei materiali provvisti a piè d'opera ed accettati dal Direttore dei Lavori, ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. Nel caso di sospensione dei lavori, di durata superiore a novanta giorni, l'Amministrazione dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

7. In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori (per il successivo inoltro al Responsabile del Procedimento preposto al loro rilascio in base all'art. 169 del Regolamento) ha il diritto di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal Capitolato Generale di Appalto e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

8. Soltanto dopo l'avvenuto accertamento che i suddetti obblighi sono stati da tutti correttamente adempiuti, la Stazione Appaltante provvederà all'emissione di certificati di pagamento ed alla liquidazione dello stato finale.

9. Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

10. La Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Articolo 34 – Termini di pagamento degli acconti.

Saranno rispettati i termini prescritti al comma 1 dell'art. 143 del del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 35 – Anticipazioni dell'amministrazione all'appaltatore.

L'Amministrazione appaltante non concederà, per qualsiasi motivo, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/5/1997, n°140.

Articolo 36 – Conto finale.

1. Nei modi prescritti dall'art. 200 del Regolamento, **entro due mesi** dall'ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori provvede alla compilazione del conto finale, accompagnato da una relazione e corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione tutti i disegni "as built" relativi a tutte le opere realizzate, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

3. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Appaltatore entro un termine non superiore a trenta (30) giorni, salvo la facoltà, da parte dello stesso, di presentare osservazioni entro lo stesso periodo. Superato il predetto termine, il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Articolo 37 – Reclami dell'appalto sul conto finale.

Eventuali reclami sul conto finale devono concretizzarsi secondo le disposizioni dettate dall'art. 201 del Regolamento.

Articolo 38– Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale.

Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201 del d.P.R. n. 207 del 2010, il Responsabile del Procedimento redige la relazione finale prevista all'art.202 del Regolamento.

Articolo 39 – Pagamento a saldo.

1. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

2. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, nonché di una polizza indennitaria decennale, nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, del presente contratto.

3. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

4. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

5. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

6. L'Impresa appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. L'Impresa appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, i pagamenti verranno effettuati sul conto corrente bancario o postale dedicato intestato a presso di
avente le seguenti coordinate (coordinate bancarie europee IBAN):
.....
.....

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto è/sono:
.....
.....

9. Ai sensi dell'art. 3 co.8 Legge 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 40 – Interessi per ritardato pagamento.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

SPECIFICHE, MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Articolo 41 – Collaudo.

Si assolverà al collaudo dei lavori secondo le disposizioni procedurali contenute al Titolo X Capo II del d.P.R. n. 207 del 2010 .

Articolo 42 – Visite di collaudo.

1. Esaminati i documenti acquisiti il collaudatore inizia le operazioni di collaudo e procede in conformità al combinato disposto dell'art. 222 e dell'art. 219 comma 2 d.P.R. n. 207 del 2010 .

2. Adeguatamente alle indicazioni impartite dall'art. 221 e 223 del Regolamento, il collaudatore procede alla redazione del processo verbale.

3. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dall'art. 224 del Regolamento.

4. Per dare corso ai collaudi è indispensabile che, durante il corso dei lavori e/o alla loro ultimazione, il collaudatore acquisisca, anche attraverso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, disegni “as built”, certificati di conformità, pratiche presso enti per l'autorizzazione di usi ed agibilità, ed ogni altra documentazione, il cui onere è di competenza dell'Appaltatore, e che tutti gli impianti risultino perfettamente tarati e regolarmente funzionanti (operazioni di “commissioning” concluse).

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a detti obblighi si procede d'ufficio, su disposizione del collaudatore, deducendo la spesa dal credito residuo dell'Appaltatore.

Articolo 43 – Ultimazione collaudo.

1. Il collaudo dei lavori deve essere concluso entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. A norma dell'art. 231 del Regolamento si procede egualmente al collaudo pur dovendo definire quanto di pertinenza dei collaudi relativi agli impianti di climatizzazione, per i quali è indispensabile attendere la prima stagione invernale ed estiva per verificare il raggiungimento degli standard prescritti nell'allegato prescrizioni tecniche o previsti per legge, e di qualunque altra opera od impianto indicata nelle predette prescrizioni tecniche e per cui l'Appaltatore si è obbligato di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati.

3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Codice e dell'articolo 123 del Regolamento.

Articolo 44 – Esame delle riserve.

Nei termini e nei modi stabiliti dal Regolamento di attuazione, di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, il collaudatore procederà all'esame delle riserve dell'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale

Articolo 45 – Difetti e mancanze nell'esecuzione.

1. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine assegnato e secondo le prescrizioni impartite dal collaudatore, ad eliminare i difetti o le mancanze di poca entità e riparabili in breve tempo, riscontrati durante le visite di collaudo. Il certificato di collaudo può, in questo caso, essere rilasciato dopo che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal Responsabile del Procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte dal collaudatore, che ha la facoltà di procedere direttamente alla relativa verifica.

2. Il collaudatore, nel caso in cui i difetti e le mancanze non pregiudichino la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, determinerà, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo, la somma che deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore in conseguenza dei difetti riscontrati.

3. Qualora i difetti o le mancanze riscontrati dal collaudatore siano tali da rendere assolutamente inaccettabile il lavoro, e pertanto gli stessi non collaudabili, egli procede a termini dell'art. 232 del Regolamento.

4. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal collaudatore, ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Impresa.

Articolo 46 – Lavorazioni non autorizzate.

Per il riconoscimento di lavorazioni non autorizzate ma meritevoli di collaudo, il collaudatore procede secondo quanto disposto all'art. 228 del Regolamento.

Articolo 47 – Certificato di collaudo.

1. Il collaudatore, ultimate le operazioni di collaudo, emette il certificato di collaudo seguendo per la sua redazione le modalità prescritte dall'art. 229 del Regolamento.

2. L'Appaltatore per la sua accettazione deve firmarlo entro 20 giorni dalla data di trasmissione e potrà, all'atto della firma, aggiungere le domande che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le indicazioni impartite dall'art. 233 del Regolamento.

3. Il collaudatore, in merito alle osservazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, procede nei modi prescritti al comma 3 dell'art. 233 del Regolamento.

4. Sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori, l'Amministrazione delibera nei modi e nei termini prescritti dal comma 3 dell'art. 234 del Regolamento.

5. A norma del comma 3 dell'art. 229 del Regolamento, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

6. Secondo le disposizioni dell'art. 235 del Regolamento, alla data di emissione del collaudo provvisorio l'Amministrazione procederà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve prescritte dall'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

7. Sino a che non sarà intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Articolo 48 – Presa in consegna e utilizzo dell'opera.

1. A collaudo provvisorio favorevole, l'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura

dell'Appaltatore, sul quale graverà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.). A partire dalla data del collaudo provvisorio favorevole, l'Appaltatore dovrà fornire la manutenzione degli impianti fino alla consegna definitiva delle opere.

2. L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione, a sua richiesta, anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori. In tale caso si procederà nei modi e termini prescritti dall'art. 230 del Regolamento.

3. Rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere in caso di presa in consegna anticipata e tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

4. In caso di anticipata consegna delle opere, l'Amministrazione si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse, restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

5. Nel caso l'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali, o quando il controllo di parte dell'opera non fosse più possibile dopo l'ultimazione, si ricorrerà al collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

6. La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 49 – Forma e contenuto delle riserve.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve dovranno essere formulate per iscritto nella forma e nel modo previsto dall'art. 191 del d.P.R. n. 207 del 2010 e nel termine fissato dall'articolo 190, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 50– Arbitrato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 51 – Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento deve nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

5. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art.141 del Codice senza che la Stazione Appaltante abbia effettuato il collaudo, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste, notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.

6. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla Stazione Appaltante deve avvenire entro sessanta giorni, decorrenti dall'accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

7. Le domande che fanno valere, in via ordinaria od arbitrale, pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 240, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve

stesse.

8. La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto, che non si siano potute risolvere ai sensi dell'art. 240 del Codice D.lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, sarà devoluta al giudice del luogo dove sarà stato stipulato il contratto.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 52– Risoluzione del contratto.

1. La stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe sulla stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'Impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvvigionati, secondo quanto appresso specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori.

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

6. Qualora si verifichi la circostanza di uno scostamento significativo del programma esecutivo lavori, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto, il D.L. richiederà all'Appaltatore di presentare entro 7 gg. un programma aggiornato, articolato per scadenze mensili, sulla base del quale valutare il presunto irrimediabile ritardo; qualora, con il programma presentato l'Appaltatore dimostri la possibilità di un recupero del ritardo, il D.L. si riserverà di valutare, a cadenza mensile, l'attuazione del recupero dichiarato dall'Appaltatore.

7. Qualora non si realizzi il recupero, il ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione lavori o sulle scadenze intermedie fissate allo scopo dal programma esecutivo di cui al precedente punto 3, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dà facoltà alla stazione appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06.

8. Per il presente appalto l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, sino al quinto miglior offerente in sede di gara, nei casi previsti dalla norma medesima.

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Articolo 53 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore .

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 62.
- 1.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 54 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data.....numero.....

Articolo 55 – Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori

che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. E' consentito il subappalto nell'assoluto rispetto delle prescrizioni e condizioni dettate dall'art. 18 della Legge 55/90 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 170 del Regolamento.

5. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 56 – Garanzie fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro..... pari al per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 57– Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (.....).

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, rearsi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

5. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati annualmente.

a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per un massimale di euro(.....), rivalutato annualmente e ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro (.....).

Articolo 58 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di _____, ai sensi dell'art. 6 del citato D. P.R.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 59 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

1.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60 – Documentazione di cui si compone il contratto.

1. Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
2. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante del presente contratto:
 - 1) Il Capitolato Generale.
 - 2) Il Capitolato Speciale e relative prescrizioni tecniche allegate.
 - 3) Gli elaborati grafici progettuali.
 - 4) L'elenco dei prezzi unitari.
 - 5) Le “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”.
 - 6) I piani di sicurezza di cui all'art. 131 della Dlgs. 163/06 e s.m.i.e quelli di cui all'art. 39 dpr 207/2010.
 - 7) Il cronoprogramma (allegato A del Capitolato Speciale d'Appalto).
 - 8) Le polizze di garanzia.
 - 9) Documento indicante le Categorie dei lavori (allegato B del CSA)
 - 10) Varianti tecniche migliorative offerte in sede di gara
 - 11) Programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43 c. 10 del Regolamento
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
4. Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-amministrativi del
5. In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, risulti la più favorevole e vantaggiosa per

l'Amministrazione appaltante.

Articolo 61 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 62 – Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 3.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, redatto in n. 3 originali, composto da n. 76 articoli in n.pagine, scritto a macchina, viene reso noto alle Parti contraenti mediante lettura da me datane. Le Parti da me interpellate, dichiarano essere l'atto conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano qui di seguito unitamente a me Ufficiale Rogante.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Napoli,

per il Committente

(.....)

per la Ditta di-

(.....)

Ufficiale Rogante

(.....)

APPENDICE

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

PREMESSO CHE:

- nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristi in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;

1.si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l'azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorrista;

- l'art. 15 della legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che presso la Prefettura di Napoli è attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.), composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del G.I.C.O., della D.I.A., nonché della Direzione provinciale del lavoro, deputato a svolgere, su richiesta della Prefettura di Napoli, approfondimenti istruttori sulla posizione delle imprese aggiudicatane di appalti pubblici, al fine di evidenziarne possibili aspetti di criticità sotto il profilo cautelare antimafia;

DATO ATTO che il G.I.A. potrà avvalersi dell'apporto specialistico dei rappresentanti del Provveditorato interregionale alle OO.PP., della Camera di commercio e degli altri organi di volta in volta interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi informativi aggiornati, non solo sulle procedure d'appalto poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in ordine all'individuazione esatta dei titolari effettivi delle imprese aggiudicatane di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero affidatarie di subappalti, contratti e/o subcontratti, per la verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;

RILEVATO che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorrista, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorriste. Le somme indicate sono al netto di i.v.a.;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di garantire il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti la realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;

CONSIDERATO che il presente protocollo può costituire, in prospettiva, un valido strumento per pervenire anche alla realizzazione di una stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 81, comma 2, della legge regionale della Campania 27.2.2007, n. 3;

VISTA la legge n.241/90 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge n. 143/1991, convertito in legge n. 197/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 23.12.1992;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n.252;

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto interministeriale del 14.3.2003;

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006;

VISTA la legge regionale 27.2.2007, n.3;

E' STIPULATO

il presente "Protocollo di legalità sugli appalti", tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate.

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

- La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
- Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:

■ assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

■ allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni; si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione - del danno salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- a) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto;

- b) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- c) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- d) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
- h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancali presso cui sono stati accessi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga *ascertata* dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

■ La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 1.0 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'alt. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

■ All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione

immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 4

Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvedere ad informare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.

ART. 5

■La Regione, nel rendere operativo l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni previsto dagli artt. 78 e seguenti della legge regionale n. 3 27/2/07 attiverà, nei tempi tecnici, il collegamento telematico con la Prefettura.

■Oltre alle comunicazioni di cui all'art 79 della citata legge regionale all'Osservatorio regionale, la stazione appaltante si impegna a trasmettere, in via telematica, alla Camera di commercio l'elenco delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, con l'eventuale indicazione delle imprese subappaltatrici, ove già note alla stazione appaltante all'atto dell'inoltro dell'istanza da parte della impresa partecipante alla gara nonché ogni variazione relativa agli amministratori delle imprese aggiudicatarie e/subappaltatrici e/o subaffidatarie.

ART. 6

La Camera di commercio di Napoli si impegna a garantire, entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, il collegamento telematico con la Prefettura al fine di consentire a quest' ultima, di poter acquisire, in tempo reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulteriori approfondimenti d'interesse. Il sistema telematico dovrà fornire evidenza automatica alla Prefettura delle variazioni; previste dall'articolo precedente.

ART. 7

- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. h), la Camera di commercio di Napoli si impegna a costituire e rendere operativa, entro il termine di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una banca dati dei conti dedicati predisponendo, previa intese con la Prefettura, le procedure di alimentazione diretta da parte di tutti i soggetti tenuti all'apertura di tali conti, quelle di controllo automatico sul rispetto degli adempimenti previsti nel presente protocollo, nonché quelle di interrogazione degli archivi. Con atto separato saranno definite le specifiche procedure connesse con la tutela della riservatezza dei dati trattati, nonché correlate alle particolari esigenze o analisi della Prefettura.
- Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.

ART. 8

La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultagli al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, farti di beni personali o di cantiere)

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatane, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, & titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile

ART. 9

Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori stazioni appaltanti interessate.

inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

- a) accendere dopo la stipula del contratto uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" presso un intermediario bancario ed effettuare attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori ai tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura, con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce;
- b) comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale, non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati", i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti; richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi, forniture, di avvalersi per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) degli intermediari di cui D.Lgs. 190/2002, prevedendo in caso di violazione la risoluzione immediata e automatica del vincolo

contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, se questo non sia determinato o determinabile, delle prestazioni ai momento eseguite;
richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del DPR n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;

che con il medesimo Protocollo, all'art. 8, sono state elencate n. 8 clausole, che abbiansi qui come integralmente ripetute e trascritte, relative a dichiarazioni dell'impresa di conoscenze e accettazione degli obblighi elencati all'art. 2, nonché relative ad ulteriori oneri, quale quello di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;

che la stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le clausole di cui agli artt. 2 e 8 del protocollo e, in sede di stipula del contratto o subcontratto, ad inserire quelle di cui all'art.8 che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto del suddetto protocollo d'intesa al fine di dare piena attuazione alle procedure in esso disciplinate, a partire dalla formulazione dei bandi di gara e dei capitolati che dovranno contenere le suddette clausole, fermo restando/ per gli appalti già banditi alla data di esecutività del presente provvedimento, l'obbligo di seguire tutti gli adempimenti disciplinati dal protocollo che siano compatibili con la procedura già avviata;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, Quindi redatte dal Capo di Gabinetto e dal dirigente del Servizio Documentazione e Controllo Strategico sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo gli stessi qui appresso sottoscrivono.